Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 10 gennaio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 10 GENNAIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Coster Tecnologie Speciali, società per azioni, in Trento:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1973. — **Start, società per azioni, in Bagnolo Cremasco:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1973. — **Pasta Combattenti-Kim, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1973 (Prestito di L. 122.000.000). — **Pasta Combattenti-Kim, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1973 (Prestito di L. 178.000.000). — **Reagens, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1973. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso di obbligazioni. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1973. — **Società Esercizi Commerciali Industriali - S.E.C.I., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1973. — **I.L.M. - Industria Leghe Metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 5 % 1950-1974 sorteggiate il 24 dicembre 1973. — **I.L.M. - Industria Leghe Metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 6 % 1962-1976 sorteggiate il 24 dicembre 1973. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 % sorteggiate l'11 dicembre 1973. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1973. — **Villa Gemma Casa di cura, società per azioni in liquidazione, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1973. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1973. — **Il Poggio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1973. — **Rivera, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1973. — **Sival-Carni, società per azioni, in Castegnero:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1973. — **Pollo d'Oro, società per azioni, in Castelvetro Piacentino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1973. — **Costruzioni Meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1973 (Prestito di L. 200.000.000). — **Costruzioni Meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1973 (Prestito di L. 50.000.000). — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1973. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1973 (Repertorio nn. 79030, 79031 e 79032). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1973 (Repertorio n. 80392). — **TESSAB - Tessuti-Confezioni-Abbigliamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1974. — **ELVEA, società per azioni, in Angri:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973. — **Società Italiana Cuscini a Molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1973. — **Ing. Emilio Lagostina, società per azioni, in Omegna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1973. — **Dipenta, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973. — **Impresa Edile Immobiliare - I.E.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « ENI Sud 5,50 % » sorteggiate il 4 gennaio 1974.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **903**.

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico*).

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica » che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola « Fondo ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonchè le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento.

Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Fondo subentra nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nonchè nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi già istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 2.

(*Scopi del Fondo*)

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilità ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 14.

Art. 3.

(*Comitato di vigilanza e suoi compiti*)

Per la gestione del Fondo è istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonchè sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici.

Art. 4.

(*Composizione del comitato di vigilanza*)

L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;

2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;

4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno.

I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni ».

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Art. 5.

(*Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo*)

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari, nonchè tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità.

Con decreto del Ministro per l'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attività di culto, è richiesta:

1) per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;

2) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero.

Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attività all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Contributo a carico degli iscritti)

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonchè dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21.

Il contributo dovuto dall'iscritto è così stabilito:

a decorrere dal 1° gennaio 1971 lire 53.600 annue;
a decorrere dal 1° luglio 1972 lire 61.800 annue;
a decorrere dal 1° gennaio 1973 lire 75.600 annue.

Il contributo è dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al Fondo.

Resta fermo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera *c*) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si provvede con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

Art. 7.
(Modalità di pagamento del contributo)

Al pagamento dei contributi si provvede con le seguenti modalità:

a) per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente allo Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) per i sacerdoti non fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il contributo è versato dagli iscritti o dall'organo esecutivo della rispettiva confessione religiosa in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla curia vescovile del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o all'organo esecutivo della confessione religiosa da cui il ministro di culto dipende, ed a concedere un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.

Le curie vescovili e gli organi esecutivi delle confessioni religiose sono tenuti a fornire, a richiesta, allo Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 8.
(Sospensione dell'iscrizione al Fondo)

Per i sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a suo tempo autorizzati a sospendere i versamenti contributivi ai fondi istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580, per aver ininterrottamente contribuito rispettivamente dal 1° luglio 1959 e dal 1° luglio 1960 all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza di rapporto di lavoro, permane la sospensione dell'iscrizione al Fondo per tutto il periodo di ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione.

I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, possono rinunciare alla sospensione in corso e chiedere l'iscrizione al Fondo dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda.

I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica i quali durante il corso della sospensione dell'iscrizione al Fondo ottengono la concessione di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, sono esenti dall'obbligo di iscrizione al Fondo medesimo.

Art. 9.
(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo)

L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, può proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari.

La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.

La facoltà di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 10.
(Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria)

Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7 e nell'importo previsto al precedente articolo 6.

Art. 11.
(Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia)

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

Art. 12.

(*Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità*)

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui.

Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre l'iscritto a visita medica nonché agli eventuali accertamenti clinici necessari.

L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformità a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.

La continuazione dell'attività di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidità, non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreché l'attività medesima risulti svolta con usura. Il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa come al quarto comma del presente articolo.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

Art. 13.

(*Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni*).

La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente articolo 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 14.

(*Requisiti per la pensione ai superstiti*)

La pensione di riversibilità spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione decorre dal 1° gennaio 1973.

Per quanto concerne i soggetti e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 15.

(*Importi delle pensioni*)

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1° gennaio 1971. A decorrere dal 1° luglio 1972, il trattamento minimo è elevato a lire 416.000 annue.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue.

Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo.

La pensione ai superstiti è corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidità, oppure su quello della pensione di vecchiaia se più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

La pensione ai superstiti non può essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue.

Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidità, ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.

Art. 16.

(*Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento*)

Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente articolo 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 anni nella tabella *D* allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.

Art. 17.

(*Decorrenza delle pensioni*)

La pensione di vecchiaia o di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1° gennaio 1973.

Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 18.

(*Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza*)

Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni

a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo è integrato dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo.

Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto è tenuto a dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualità di pensionato.

All'iscritto cui è liquidata la pensione a carico del Fondo è comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative.

Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dalla data di cui al secondo comma del successivo articolo 29. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(*Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*).

Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

Art. 20.

(*Perequazione automatica delle pensioni*)

A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1° gennaio di ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione.

Gli importi minimi delle pensioni stabiliti all'articolo 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero essere stabiliti da provvedimenti di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli iscritti è aumentato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.

Art. 21.

(*Contributo a carico dello Stato*)

Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000.

A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso è stabilito in 2.454.500.000 lire ed è elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974.

Art. 22.

(*Copertura della spesa*)

All'onere di lire 4.120.000.000 derivante dal primo comma del precedente articolo 21 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Al maggior onere di lire 2.000.000.000 per l'anno 1972 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

All'onere di lire 2.454.500.000 a carico dell'esercizio 1973 si provvede quanto a lire 2.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per lo stesso anno e quanto a lire 454.500.000 mediante riduzione rispettivamente di lire 450.000.000 e di lire 4.500.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 1217 e 1218 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

(*Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi*).

Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta.

Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 24.

(*Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari*).

I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge.

La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa.

Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.

Art. 25.

(*Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo*).

I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 70° anno di età alle date rispettivamente del 1° luglio 1959 e del 1° luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.

Art. 26.

(*Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi*)

Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(*Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*).

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonchè quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

Art. 28.

(*Abrogazione delle leggi istitutive del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*).

Sono abrogate le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Art. 29.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA

MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER DIFFERIMENTO

Numero anni interi di differimento	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione minima quando il diritto è perfezionato alla età di anni									
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1	1,116	1,121	1,126	1,132	1,138	1,145	1,153	1,161	1,170	1,181
2	1,251	1,263	1,275	1,289	1,304	1,320	1,339	1,359	1,382	1,407
3	1,409	1,430	1,452	1,476	1,503	1,533	1,567	1,605	1,647	1,694
4	1,596	1,627	1,663	1,702	1,746	1,795	1,850	1,912	1,983	2,062
5	1,816	1,864	1,917	1,976	2,043	2,119	2,205	2,302	2,413	2,539
6	2,080	2,149	2,226	2,313	2,412	2,525	2,654	2,802	2,971	3,166
7	2,398	2,496	2,606	2,731	2,875	3,040	3,230	3,451	3,706	4,003
8	2,785	2,921	3,076	3,255	3,461	3,700	3,978	4,303	4,685	5,135
9	3,260	3,449	3,666	3,918	4,212	4,556	4,961	5,440	6,010	6,693
10	3,849	4,110	4,413	4,769	5,187	5,682	6,272	6,980	7,834	8,874

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973, n. **904**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Avellino ad acquistare alcuni immobili.

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Avellino viene autorizzata ad acquistare per i prezzi di lire 12.000.000, 9.500.000, 5.350.000, 4.000.000 e 28.500.000, rispettivamente una porzione di immobile sito in Avellino, via Circumvallazione, 85, rappresentata dal piano terreno, primo piano e parte del secondo, al n. 87 dal primo piano e in S. Angelo dei Lombardi di un suolo edificatorio di proprietà dei signori Alberto Santaniello e Pietro Salomone al n. 85, Alessandro Roca e Maria Argenziano al n. 87 e Carmine e Pasquale Del Priora in S. Angelo dei Lombardi, come da rogito per notai Mariano Valente, Pasquale Titomanlio e Luigino Italia, rep. n. 21080, 18313, 8929, 17491, 27298, del 15 giugno 1957, 10 febbraio 1958, 3 gennaio 1959, 29 dicembre 1961 e 10 novembre 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **905**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Varese e soppressione della cassa scolastica della scuola tecnica industriale statale « Augusto Righi » con annessa scuola di avviamento industriale, con sede in Varese.

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Varese viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto; viene, altresì, soppressa la cassa scolastica della scuola tecnica industriale statale « Augusto Righi » con annessa scuola di avviamento industriale, con sede in Varese.

Visto. *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Tazzoli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 1955, riportato sul Giornale Ufficiale annata 1955, dispensa 7ª, dal quale risulta che il sommergibile « Tazzoli », proveniente dalla marina americana, è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 13 dicembre 1954, con il nominativo e la classifica attuali;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5423-*bis* del 25 settembre 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Tazzoli » di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, dal 1° settembre 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1973
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 42

(48)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Modifica del piano di impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973 presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 giugno 1973, n. 158, con il quale è stato approvato il piano di impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Considerato che nel suddetto piano a fronte di disponibilità previste in L. 19.000.000.000 e di riserve tecniche ammontanti a L. 174.981.000.000, sono state stanziate: L. 9.000.000.000 per investimenti immobiliari; L. 500 milioni per la concessione di mutui ipotecari e L. 9.500 milioni per l'acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

Tenuto conto che i dati definitivi del consuntivo 1972 ed i risultati relativi al primo quadrimestre della gestione 1973 hanno consentito di accertare una ulteriore disponibilità di L. 13.900.000.000 risultanti per L. 9.300 milioni da effettive maggiori entrate e per L. 4.600 milioni dal mancato acquisto di titoli dello Stato già in precedenza autorizzato;

Vista la deliberazione del 26 giugno 1973 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, allo scopo di assicurare una maggiore convenienza degli investimenti, ha deciso, sulla base delle ulteriori disponibilità di L. 13.900.000.000, di modificare le quote di riparto contenute nel piano approvato con decreto ministeriale del 28 maggio 1973 destinando un ulteriore importo di L. 13.900.000.000 all'acquisto di beni immobili salvo riassorbimento negli esercizi futuri, della maggiore percentuale di investimenti attribuita alla voce « immobili »;

Considerato che, a seguito della modifica deliberata dal consiglio di amministrazione il 26 giugno 1973, l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, a fronte di disponibilità ammontanti a L. 28.300 milioni e di riserve tecniche che ascendono a L. 180.759 milioni, si propone di effettuare investimenti immobiliari per L. 22.900.000.000, acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato per L. 4.900.000.000, concessioni di mutui ipotecari per L. 500.000.000;

Vista la lettera del 27 giugno 1973, n. 153065 con la quale il Ministro per il tesoro ha comunicato il suo assenso alla modifica del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973;

Vista la lettera del 9 agosto 1973, n. 3/2840, con la quale il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ha parimenti comunicato il suo assenso alla suddetta modifica a condizione che gli investimenti immobiliari da effettuare siano destinati ad acquisto di immobili aventi caratteristiche di edilizia economica e popolare;

Ritenuto che la richiesta dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta, a condizione che gli investimenti immobiliari da effettuare siano destinati ad acquisto di immobili aventi caratteristiche di edilizia economica e popolare e che le somme eccedenti il terzo siano recuperate negli esercizi futuri;

Decreta:

E' approvata, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la modifica del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, chiesta dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), alle condizioni indicate in precedenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(99)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

Sostituzione di due membri in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana;

Vista la nota n. 10630 del 3 ottobre 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, con la quale viene chiesta la sostituzione, perché dimissionari, dei signori Marino Papucci e Riccardo degli Innocenti, rispettivamente membro effettivo e supplente, rappresentanti del consiglio regionale in seno al suddetto organo collegiale, con i signori Valeriano Mancini ed Ugo Frosini;

Decreta:

I signori Valeriano Mancini ed Ugo Frosini sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e supplente, rappresentanti del consiglio regionale in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana, in sostituzione dei signori Marino Papucci e Riccardo degli Innocenti, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(14005)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Revoca alla ditta Officina farmaceutica fiorentina di Maria Grazia Guidi, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Viareggio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2354 in data 11 agosto 1958 la ditta Officina farmaceutica fiorentina di Maria Grazia Guidi fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Viareggio (Lucca), via Giacomo Puccini, 30, specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici nelle forme di fialettaggio sterilizzabili in autoclave e a vapore fluente, sciroppi, soluzioni in genere, compresse, polveri in genere, cachets, pomate e supposte;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Officina farmaceutica fiorentina di Maria Grazia Guidi, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina sita in Viareggio (Lucca), via Giacomo Puccini, 30, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2354 in data 11 agosto 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Lucca è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(22)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1973.

Nuove caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per liquori ed acquaviti, esclusi quelli per distillato di vino, dei tagli da litri 1/2, da litri 3/4, da litri 1, da litri 1½ e da litri 2.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

SENTITO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 17 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1959;

Vista la nota di adesione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 136723 del 27 ottobre 1973;

Decreta:

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato in fascette per l'identificazione dei recipienti contenenti liquori, acquaviti di frutta, acquaviti di cereali, acquaviti di canna ed acquavite di vinaccia (grappa), dei tagli da litri 1/2, da litri 3/4, da litri 1, da litri 1½ e da litri 2, istituiti col decreto ministeriale 16 giugno 1959, sono sostituiti da quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Carta: bianca, liscia, filigranata in chiaro;

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

Formato carta: mm. 146 × 22;

Formato stampa: mm. 146 × 22;

Stampa: calcografica a tre colori per la cornice, il fondino, lo stemma dello Stato, il rosone decorativo e le leggende fisse; tipografica, in nero, per la numerazione, la serie, la sottoserie ed i tagli.

I contrassegni sono costituiti da una cornice rettangolare a motivi diversi di linea bianca, che racchiude un fondino numismatico interrotto a sinistra ed al centro da due rosoni, di cui il primo reca al centro lo stemma della Repubblica, espresso graficamente, ed il secondo un motivo di linea bianca.

Nello spazio tra i due rosoni figurano, nel fondino, dall'alto in basso, le seguenti leggende fisse, stampate in calcografia:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI » (oppure « IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI FRUTTA » - « IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI CEREALI » - « IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI CANNA » - « IMPOSTA FABBRICAZIONE GRAPPA »);

« CONTRASSEGNO DI STATO »;

« SERIE » seguita da una o due lettere ad indicare la serie;

« Sottos. » seguita da quattro cifre ad indicare la sottoserie e sulla stessa riga « N° », seguita da tre cifre ad indicare il numero.

A sinistra della leggenda « SERIE » figura il taglio espresso rispettivamente con « da litri 1/2 », « da litri 3/4 », « da litri 1 », « da litri 1½ », « da litri 2 »;

Colori:

contrassegni da litri 1/2: la parte di sinistra è stampata in colore rosso porpora, quella di destra in colore viola malva, l'interno dei rosoni in colore verde bluastro;

contrassegni da litri 3/4: la parte di sinistra è stampata in colore rosso geranio, quella di destra in colore giallo arancio, l'interno dei rosoni è stampato in colore bruno;

contrassegni da litri 1: la parte di sinistra è stampata in colore bruno chiaro, quella di destra in colore rosso, l'interno dei rosoni è stampato in colore bruno cupo;

contrassegni da litri 1½: la parte di sinistra è stampata in colore verde smeraldo, quella di destra è stampata in colore verde pisello, l'interno dei rosoni è stampato in colore bleu acciaio;

contrassegni da litri 2: la parte di sinistra è stampata in colore giallo arancio, quella di destra in colore rosso geranio, l'interno dei rosoni è stampato in bruno.

Art. 2.

E' consentito l'impiego dei contrassegni di vecchio tipo fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AMADEI

Contrassegni di Stato per spiriti (liquori)

l. 0,500

l. 0,750

l. 1

l. 1,500

l. 2

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1973.

Iscrizione di due varietà di riso nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente la istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1482 in data 6 dicembre 1973 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 29 novembre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di due varietà di riso;

Visto il verbale della predetta adunanza del 29 novembre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di riso, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 29 novembre 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Riso « Padano » (Bahia):

origine della varietà: Per selezione genealogica da varietà spagnola;

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

2) Riso « Ticinese » (Liso):

origine della varietà: Per selezione genealogica da varietà spagnola;

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

Roma, addì 19 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Salone internazionale delle vacanze e del turismo vacanze '74 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale delle vacanze e del turismo vacanze '74 », che avrà luogo a Torino dal 1° all'11 marzo 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(103)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 novembre 1973.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Considerata la manifestazione sporadica di casi di rabbia canina in alcune zone del territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare interventi idonei per impedire la propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani, di età superiore a tre mesi, esistenti in tutto il territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, nonchè nella provincia di Roma.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 10 aprile 1974 e termineranno il 31 luglio 1974.

La vaccinazione può essere differita oltre il termine del 31 luglio 1974:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, dopo il compimento dei tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, trascorsi 15-20 giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

Il vaccino antirabbico è distribuito gratuitamente, per il tramite delle competenti autorità sanitarie che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato all'interessato, a cura del veterinario operatore, un attestato conforme al modello allegato.

Art. 5.

La spesa per l'impiego del vaccino antirabbico è a carico del Ministero della sanità, in base alle tariffe professionali previste dal decreto ministeriale 20 marzo 1972, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

Art. 6.

A complemento delle disposizioni, contenute nella presente ordinanza, le competenti autorità sanitarie potranno adottare piani di profilassi contro la rabbia, comprendenti le seguenti misure:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località in cui la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quello indicato nel precedente art. 1, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica, da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi, per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre, al seguito di turisti o per l'esercizio della caccia;

d) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli animali stessi o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 24 novembre 1973

Il Ministro: Gui

N. . . . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

Comune di . . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . attesta di aver praticato, in data . . . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . di età . . di razza . . . . . . di taglia . . . appartenente al sig. . . . . abitante in . . . . . vaccino impiegato . . . . . . serie . . Istituto produttore . . . .

Il veterinario *comunale* (1) / *autorizzato* (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(122)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Parziale modifica dell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1973, concernente profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 giugno 1973 concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica;

Considerato che la prima fase della campagna vaccinale antiaftosa in corso non potrà essere completata entro il termine previsto del 15 dicembre 1973, in relazione al notevole aumento delle vaccinazioni ed ai tempi occorrenti per la produzione ed il controllo di un'ulteriore scorta di vaccino antiaftoso;

Ritenuto necessario, a causa di difficoltà prospettate da parte delle autorità sanitarie locali, concedere la procrastinazione dell'intervento immunizzante al periodo primaverile per gli allevamenti bovini situati in alcune zone di montagna;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione antiaftosa, di cui al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1973, citata in premessa, sono prorogate al 15 febbraio 1974.

Art. 2.

Previa autorizzazione del Ministero della sanità, i veterinari provinciali o i competenti organi per le regioni a statuto ordinario possono concedere la procrastinazione della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1974 per i bovini di allevamenti situati in zone montane.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: Gui

(123)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Carpino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1973 venne sciolto il consiglio comunale di Carpino e nominato commissario per la provvisoria gestione del comune il dott. Natale D'Agostino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, successivamente sostituito nell'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1973, dal dott. Domenicantonio Spina Diana.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile in quanto il commissario ha dovuto innanzitutto procedere all'approntamento del bilancio 1973 e, quindi, iniziare il lavoro di riordinamento e di definizione di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione pendenti.

Per tali considerazioni si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dell'art 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 12 dicembre 1973

Il prefetto: CONTARINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1973 con il quale fu sciolto il consiglio comunale di Carpino e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Natale D'Agostino, direttore di sezione;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1973 con il quale il dottor D'Agostino è stato sostituito nell'incarico dal dottor Domenicantonio Spina Diana;

Considerato che il 14 dicembre 1973 verrà a scadere il termine di mesi tre di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del secondo comma della succitata norma, prorogare la gestione straordinaria onde consentire che siano effettuate le elezioni non ancora indette;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Carpino, affidata al dott. Domenicantonio Spina Diana è prorogata, con effetto 14 dicembre 1973, fino all'insediamento degli organi elettivi del comune medesimo.

Foggia, addì 12 dicembre 1973

Il prefetto: CONTARINA

(23)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nel numero ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 310, del 1° dicembre 1973, relativo all'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni di un componente del Comitato nazionale per le scienze fisiche e di un componente del Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche, ai sensi del regolamento elettorale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 7920, gruppo n. 09.02, deve intendersi aggiunto con il n. 63-*bis* il nominativo *Carlo Guido Mor, giurisprudenza, Padova;*

alla pag. 7924, gruppo n. 09.05, n. 33, a fianco del nominativo Alessandro Alberto Calvi leggasi *Trieste* anzichè *Padova;*

alla pag. 7925, gruppo n. 09.06, deve intendersi depennato il n. 51 corrispondente al nominativo *Lazzaro Maria De Bernardis, Genova, scienze politiche,* e aggiunto alla pag. 7924, gruppo numero 09.04, n. 129-*bis;*

alla pag. 7919, gruppo n. 09.01, n. 9, a fianco del nominativo Mario Alessandro Cattaneo, leggasi *Ferrara* anzichè *Sassari;*

alla pag. 7921, gruppo n. 09.03, n. 17, a fianco del nominativo Paolo Forchielli leggasi *Bologna,* anzichè *Ferrara;*

alla pag. 7924, gruppo n. 09.05, n. 37, a fianco del nominativo Giorgio Marinucci, leggasi *Pavia* anzichè *Ferrara;*

alla pag. 7923, gruppo n. 09.04, deve intendersi depennato il n. 37 corrispondente al nominativo *Pasquale Del Prete, Bari, giurisprudenza* e aggiunto alla pag. 7922, gruppo n. 09.04, n. 9-*bis;*

alla pag. 7924, gruppo n. 09.04, deve intendersi depennato il n. 131 corrispondente al nominativo *Luigi Rastello, Firenze, economia e commercio* e aggiunto alla pag. 7923, gruppo n. 09.04, n. 97-*bis;*

alla pag. 7921, gruppo n. 09.03, deve intendersi depennato il n. 41 corrispondente al nominativo *Giuseppe Fanelli, Roma « Pro Deo », economia e commercio;*

alla pag. 7922, gruppo n. 09.03, deve intendersi depennato il n. 142, corrispondente al nominativo *Carlo Alberto Funaioli, Firenze, giurisprudenza.*

(139)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tre tratti dell'ex alveo del canale Naviglio e da una porzione dell'argine sinistro in comune di Colorno.

Con decreto 3 marzo 1973, n. 446, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tre tratti dell'ex alveo del canale Naviglio e di una porzione dell'argine sinistro in comune di Colorno (Parma) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 44, mappali 129 (mq. 145); 130 (mq. 205); 131 (mq. 75); 132 (mq. 45); 148 (mq. 300); 149 (mq. 110); 150 (mq. 110); 151 (mq. 120); 152 (mq. 130); 153 (mq. 110); 154 (mq. 100); 155 (mq. 140); 156 (mq. 120); 157 (mq. 120); 158 (mq. 110); 159 (mq. 100); 160 (mq. 130); 161 (mq. 120); 162 (mq. 80); 163 (mq. 130); 164 (mq. 100); 52 (mq. 160); 175 (mq. 160); 176 (mq. 110); 177 (mq. 130); e particelle 1/2 (mq. 680); 1/3 (mq. 610) e 1/4 (mq. 4570) della superficie complessiva di mq. 8970 ed indicati nell'estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico rilasciati in data 20 aprile 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(131)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cisterna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 24 settembre 1973, n. 1452, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di ha. 2.21.15, sito in comune di Cisterna, riportato al catasto del comune di Cisterna ai fogli 25, 26 e 33/parte, n. 6 mappali 16 e 17/parte; n. 8 mappali 10 e 15.

(110)

Trasferimento a titolo gratuito di un suolo tratturale al comune di Duronia

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1348 è stato approvato l'atto n. 93788 di rep. del 21 dicembre 1972, col quale è stato disposto, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, il trasferimento a titolo gratuito dal demanio pubblico dello Stato - ramo tratturi, al demanio comunale di Duronia - ramo strade, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lucera-Castel di Sangro», in Duronia (Campobasso), estesa mq. 350, riportata in catasto come strada (mentre appartiene al demanio armentizio) al foglio di mappa n. 21 del comune di Duronia e nella planimetria tratturale con il n. 1.

(13959)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 24, foglio n. 71, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 24 maggio 1972 presentato dal sig. Rodi Mario, presidente provinciale dell'E.N.A.L. Caccia di Teramo avverso il decreto ministeriale in data 24 marzo 1972 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico dello stesso Ente contro la delibera n. 19 del comitato provinciale della caccia di Teramo del 21 giugno 1971.

(13806)

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 26 luglio 1971, concernente la costituzione della riserva naturale orientata «Pian di Landro - Baldassarre», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 dell'11 ottobre 1971, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo del sommario, in quello del testo ed all'art. 1, terzo rigo, dove è scritto: «... nella provincia di *Treviso*», deve leggersi: «... nella provincia di *Belluno*»;

nelle premesse, al secondo e terzo rigo del nono comma, dove è scritto: «... situata nelle province di Treviso, Belluno ed *Udine*», deve leggersi: «... situata nelle province di Treviso, Belluno e *Pordenone*», mentre al sesto rigo dello stesso nono comma, dove è scritto: «... in comune di *Fregona* (*Treviso*)», deve leggersi: «... in comune di *Tambre* (*Belluno*)».

(13993)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di microbiologia agraria e tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(109)

Vacanza della terza cattedra di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di storia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(107)

Vacanza della terza cattedra di fisica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(108)

Vacanza della cattedra di storia del pensiero economico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia è vacante la cattedra di storia del pensiero economico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(106)

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di filosofia teoretica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(104)

Vacanza della cattedra di metodologia delle scienze del comportamento presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di metodologia delle scienze del comportamento, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(105)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 20

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. ricostr. redimibile (3,50%)	12057 (nuda proprietà ed usufrutto)	Esposito Cosimina fu Giorgio, moglie di De Luca Salvatore di Nicola, domiciliata in Cursi (Lecce). *Annotazione*: Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Sergio Leonarda fu Leonardo-Ippazio, domiciliata in Serrano frazione di Carpignano Salentino (Lecce)	50.000

Roma, addì 21 dicembre 1973

(62)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	626.90	629,50	625 —	629,50	629 —	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese .	634,25	634,25	630,40	634,25	626 —	634,20	633 —	634,25	634,25	634,25
Franco svizzero .	185,20	185,20	186,20	185,20	185 —	185,20	185,55	185,20	185,20	185,20
Corona danese .	95,50	95,50	96,35	95,50	95 —	95,55	95,15	95,50	95,50	95,50
Corona norvegese .	105,85	105,85	105,90	105,85	105,50	105,80	105,80	105,85	105,85	105,85
Corona svedese .	132 —	132 —	133,25	132 —	131,50	132,10	131,90	132 —	132 —	132 —
Fiorino olandese	216,15	216,15	217,25	216,15	215,25	216,20	216,50	216,15	216,15	216,15
Franco belga .	14,73	14,73	14,73	14,73	14,70	14,75	14,76	14,73	14,73	14,73
Franco francese	128,20	128,20	129,50	128,20	128 —	128,20	128,82	128,20	128,20	128,20
Lira sterlina .	1420 —	1420 —	1419,25	1420 —	1415 —	1420,10	1422,30	1420 —	1420 —	1420 —
Marco germanico .	221,40	221,40	222,90	221,40	222,50	221,40	222,46	221,40	221,40	221,40
Scellino austriaco .	30,41	30,45	30,52	30,41	30,30	30,40	30,5225	30,41	30,41	30,41
Escudo portoghese .	23,75	23,75	23,80	23,75	23,50	23,75	23,69	23,75	23,75	23,75
Peseta spagnola	11,0325	10,0325	10,95	11,0325	10,75	10,05	11,02	11,0325	10,03	10,03
Yen giapponese	2,125	2,125	2,12	2,125	2,16	2,12	2,10	2,125	2,12	2,12

Media dei titoli del 7 gennaio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	106,450
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,975
» 3,50 % (Ricostruzione) .	91,925
» 5 % (Ricostruzione) .	98,400
» 5 % (Riforma fondiaria) .	96,525
» 5 % (Città di Trieste) .	97,525
» 5 % (Beni esteri) .	94,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,675
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,175
» 5,50 % » » 1969-84 .	93,625
» 6 % » » 1970-85 .	97,175
» 6 % » » 1971-86 .	96,475
» 6 % » » 1972-87 .	96,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,550
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,850
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,150
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	96,100
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	96,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	99,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	629,25
Dollaro canadese .	633,25
Franco svizzero .	185,375
Corona danese .	95,325
Corona norvegese .	105,825
Corona svedese .	131,95
Fiorino olandese .	216,325
Franco belga .	14,745
Franco francese .	128,51
Lira sterlina .	1421,15
Marco germanico .	221,93
Scellino austriaco .	30,466
Escudo portoghese .	23,72
Peseta spagnola .	11,026
Yen giapponese .	2,112

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'8 aprile 1971 al 25 aprile 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento n. 752/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	1,00
	(b) altri	0100 16	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	2,00
	(b) altri	0100 26	0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri per le esportazioni verso:	0100 31	
	- la zona A (8)		2,00
	- le altre destinazioni		3,50
	(b) altri	0100 36	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 11	0
	(2) non nominati	0200 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 21	0
	(2) non nominati	0200 26	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	20,0
	(2) non nominati	0300 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 21	0
	(2) non nominati	0300 26	0
	III. superiore a 45%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0400 10	0
	(b) non nominati	0400 20	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0710 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	0710 40	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0810 00	40,00
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0910 10	40,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0910 20	40,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	0
	(bb) altri	1010 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1110 10	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	1110 40	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	40,00
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	40,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1310 20	40,00
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . .	1410 20	11,00
	2. altri	1510 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	4,00
	(22) non nominati	1610 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	11,00
	(22) non nominati	1610 26	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	13,00
	(22) non nominati	1610 33	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 35	0
	(22) non nominati	1610 37	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	20,00
	(22) non nominati	1610 47	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 51	0
	(22) non nominati	1610 56	0
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1710 10	0
	(bb) non nominati	1710 20	0
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2210 00	0,0500 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0,0500 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2310 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,4000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	2410 20	0,4000 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,3320 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2610 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,4000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	2710 20	0,4000 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 21	3,00 (3)
	(bbb) non nominati	2910 26	0 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 31	11,00 (3)
	(bbb) non nominati	2910 36	0 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 41	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 46	0 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 51	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 56	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 61	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 66	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3010 10	0 (2) per kg
	(bb) non nominati	3010 20	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.03 (*segue*)	(II) uguale o superiore a 82%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3100 23	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		85,00
	- le altre destinazioni		0
	(b) altri	3100 27	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		80,00
	- le altre destinazioni		0
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% e inferiore o uguale a 99,5%	3200 11	0
	(II) superiore a 99,5%	3200 31	0
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		36,00
	- la zona F (8)		38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% . .	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) . . .		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) . . .		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46% . . .	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(22) uguale o superiore a 55% . .	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		45,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		3,00
	- le altre destinazioni		45,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		20,00
	- le altre destinazioni		55,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		20,00
	- le altre destinazioni		55,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la zona E (8)		40,36
	- la zona F (8)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (segue)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la zona F (8)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% . .	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% .	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		18,00
	- la zona E (8)		40,36
	- la zona F (8) . . .		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia . . - .		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg. di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,35.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,35.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(13644)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori legali, per l'anno 1974

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 20 *maggio* 1974
procedura civile e penale: 21 *maggio* 1974

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte di appello entro il 5 aprile 1974 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1973
Registro n. 51 *Grazia e giustizia, foglio n.* 118

(111)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7591 del 3 luglio 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 8142 del 15 settembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in premessa;

Visti i verbali della commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Barone Carmela	punti	63,93
2. Amato Maria Grazia	»	61,04
3. Fiamingo Maria Neve	»	60,43
4. Pugliese Antonia Maria	»	59,27
5. Spagnolo Francesca	»	58,27
6. Silipo Elda	»	57,86
7. Longo Cristina	»	56,41
8. Ferraro Maria Anna	»	54,89
9. Curcio Giulia	»	52,76
10. Bubba Caterina	»	49,73

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 4 dicembre 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10436 del 4 dicembre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Barone Carmela: Catanzaro Lido;
2) Fiamingo Maria Neve: Tropea;
3) Pugliese Antonia Maria: Rombiolo;
4) Silipo Elda: Fabrizia;
5) Longo Cristina: Conflenti;
6) Ferraro Maria Anna: Martirano;
7) Curcio Giulia: Verzino;
8) Bubba Caterina: Gerocarne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 4 dicembre 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(92)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 55.
Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Bolzano concorre alla spesa relativa all'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali, residenti nel territorio della provincia, nonchè ai loro familiari viventi a carico, assicurati alle rispettive casse mutue provinciali di malattia, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397, nei limiti e secondo le norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'assistenza di cui al precedente articolo è erogata dalle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali a favore dei rispettivi assicurati, semprechè gli stessi non abbiano diritto alla medesima assistenza a qualsiasi altro titolo, secondo le norme e le modalità stabilite in apposito regolamento di attuazione alla presente legge, emanato dalla giunta provinciale sentiti i consigli di amministrazione di ciascuna cassa.

Art. 3.

Le provvidenze di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1973, salvo che ogni singola cassa, in base a deliberazioni dei propri organi competenti, non disponga l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei propri assicurati a decorrere da data successiva.

In tal caso gli effetti della legge avranno inizio per la medesima cassa da quest'ultima data.

La presente legge avrà vigore fino a quando il diritto alla assistenza farmaceutica non venga esteso a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con legge dello Stato.

Art. 4.

Per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica, di cui al precedente art. 1, la provincia eroga per l'anno 1973 il contributo a favore delle tre casse nella misura di lire 250 milioni. Per gli anni dal 1974 al 1976 e comunque non oltre all'avveramento della condizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, il contributo è determinato in lire 500 milioni annue.

Art. 5.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà ripartito fra le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione della giunta provinciale, in relazione al numero degli assicurati a ciascuna di esse e dei rispettivi familiari viventi a carico, ai sensi della presente legge. Per le prestazioni di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, salvo conguaglio alla presentazione del conto consuntivo.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Alla maggiore spesa di lire 250 milioni annue a partire dallo anno 1974 e fino all'anno 1976 si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione annua del 10 % delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 638.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. **56**.
Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, saranno concessi secondo le disposizioni della legge medesima, salvo le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

In tutte le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, le dizioni « Regione », « Giunta regionale », « Presidente della giunta regionale », « Assessorato regionale » e « Assessore regionale » si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni: « Provincia », « Giunta provinciale », « Presidente della giunta provinciale », « Assessorato provinciale » e « Assessore provinciale ».

Art. 3.

Beneficiari dei contributi, di cui all'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, possono essere l'Alpenverein (A.V.S.) e le sezioni del Club alpino italiano (C.A.I.) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni dell'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, i contributi sono concessi nei limiti indicati dall'art. 4 di tale legge, con deliberazione della giunta provinciale, previa presentazione al competente assessorato delle domande corredate dalla prescritta documentazione.

Art. 5.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 6.

La liquidazione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, potrà essere disposta per metà ad avvenuto perfezionamento del provvedimento formale di concessione e, per l'altra metà, sarà disposta ad ultimazione delle opere ed iniziative ammesse.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. **57**.
Intervento della Provincia per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di garantire e migliorare il servizio di trasporto degli infermi, la giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni all'associazione provinciale di soccorso Croce bianca ed al comitato provinciale della Croce rossa italiana.

Art. 2.

Le sovvenzioni vengono concesse con deliberazione della giunta, tenuti presenti il numero degli automezzi adibiti al servizio, il numero dei chilometri percorsi per interventi d'istituto, il numero degli interventi e la zona che le relative istituzioni devono servire.

Per l'erogazione si fa riferimento all'anno precedente cui si riferisce la sovvenzione.

Art. 3.

Il servizio di trasporto infermi si svolge su una base di un apposito piano di collaborazione e di programmazione tra la Croce bianca e la Croce rossa italiana, che viene approvato dalla giunta provinciale, sentite le istituzioni interessate.

Art. 4.

La Croce bianca e la Croce rossa italiana organizzano periodicamente corsi di preparazione ed aggiornamento per il personale paramedico addetto al servizio di trasporto infermi. I corsi saranno autorizzati e controllati dalla giunta provinciale, ai sensi della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche.

Art. 5.

Le soprannominate istituzioni devono fornire alla giunta provinciale il resoconto annuale delle migliorie apportate al servizio, nonchè la dimostrazione e la documentazione dello impiego delle sovvenzioni, secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione.

Art. 6.

L'erogazione delle sovvenzioni sarà disposta con provvedimento dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'igiene e sanità, previo accertamento della funzionalità del servizio predisposto dalle istituzioni beneficiarie, e che dovrà svolgersi in via continuativa mediante l'impiego di autoambulanze idoneamente attrezzate e di personale addestrato allo scopo in modo che l'assistenza sanitaria possa essere utilmente prestata sul luogo dell'infortunio.

Art. 7.

L'erogazione delle sovvenzioni è condizionata dall'esito positivo dei controlli di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 8.

Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. **58**.

Concessione di contributi straordinari per la costruzione di convitti per studenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione, incluso l'acquisto del terreno, attrezzatura ed arredamento dei convitti per studenti, rispettivamente studentesse di Malles, Merano e Silandro, nonchè per l'ampliamento del convitto per studenti a Bolzano, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni in aggiunta ai contributi concessi ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, rispettivamente della legge regionale 31 agosto 1970, n. 18, a favore della società cooperativa a r.l. A.F.R.A. di Bolzano.

E' ammesso il cumulo del contributo di cui al precedente comma con le provvidenze concesse in conformità alle leggi citate.

Art. 2.

Per ottenere la concessione del contributo, di cui all'articolo precedente, la società cooperativa a r.l. A.F.R.A. deve presentare domanda in carta legale corredata del rendiconto finale delle singole opere, incluse le spese per l'acquisto del terreno, nonchè delle attrezzature e dell'arredamento.

Il contributo sarà corrisposto e liquidato per le singole opere anche in rate con deliberazione della giunta provinciale verso presentazione della documentazione comprovante la spesa, nonchè presentazione dell'estratto tavolare comprovante la avvenuta annotazione del vincolo a carico dell'immobile che la destinazione del fabbricato non viene mutata per la durata di 25 anni senza il consenso della giunta provinciale.

Art. 3.

Per ripianare posizioni debitorie originate in anni precedenti per effetto della realizzazione di opere contemplate nella legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, è autorizzata la concessione per l'anno 1973 dei seguenti contributi straordinari: lire 120 milioni all'Istituto salesiano Maria Ausiliatrice di Bolzano per il convitto Rainerum e lire 30 milioni alla cooperativa attività sociali di Bolzano.

Qualora dette opere abbiano già beneficiato di precedenti contributi provinciali ai sensi della stessa legge, per l'erogazione dei suddetti contributi, sempre nel limite del 70 % di cui alla legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, può ritenersi valida la documentazione in atti a suo tempo esibita, semprechè afferisca a spese per un importo non inferiore al contributo concesso.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2645 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 5.

Lo stanziamento disposto in applicazione dell'art. 1 della presente legge, eventualmente non impegnato, non decade al termine dell'esercizio finanziario, ma sarà conservato tra i residui fino a quando a giudizio della giunta provinciale permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. **59**.

Provvidenze in favore dei minorati e disadattati sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed il recupero dei soggetti, residenti nella provincia di Bolzano, da esse effetti (handicappati), nonchè forme di assistenza e di cura per favorire l'inserimento nella vita sociale, familiare, scolastica e lavorativa delle persone affette da disturbi comportamentali o caratteriali (disadattati sociali).

L'amministrazione provinciale è autorizzata altresì a sostenere le spese o parte di esse per l'assistenza e la cura delle persone indicate nel precedente comma, che risultino abbandonate o appartengano a famiglie che versino in disagiate condizioni economiche.

Dai benefici previsti dalla presente legge sono esclusi i soggetti che hanno titolo ad ottenere analoghe prestazioni in forza di altre leggi.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'articolo precedente sono diretti:

a) all'istituzione, al potenziamento ed alla gestione di servizi che provvedano alla prevenzione, alla diagnosi precoce ed alla cura delle minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali, nonchè all'educazione, al recupero ed alla riabilitazione degli handicappati e dei disadattati sociali;

b) ad agevolare l'accesso (dei minorati e disadattati) ai servizi pubblici predisposti a favore dell'intera collettività, nonchè ai servizi speciali per minorati e disadattati, per quanto necessario anche nel restante territorio nazionale o all'estero;

c) all'attività di studio e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

d) all'acquisto, alla sistemazione ed all'arredamento funzionale di locali destinati all'assistenza nelle forme di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 3.

Le provvidenze di cui al precedente art. 1 sono concesse:

a) alle categorie di persone di cui all'art. 1 o, per essi, ai loro rappresentanti legali;

b) ad enti ed istituzioni, anche tra loro consorziati, la cui attività in favore dei minorati e disadattati si esplichi in un ambito territoriale che tenga conto delle istituende unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

L'amministrazione provinciale può assumere direttamente i servizi previsti dalla presente legge in favore delle persone handicappate o socialmente disadattate, anche a mezzo di gestioni speciali.

In caso di comprovata necessità possono essere concesse, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 1, provvidenze integrative.

Art. 4.

E' istituita una commissione provinciale con funzioni tecnico-consultive, alla quale spetta:

a) di esprimere parere in ordine alla concessione di provvidenze per la promozione, l'organizzazione e la gestione dei servizi considerati dalla presente legge;

b) di esprimere parere sui progetti di costruzione, di adattamento e di arredamento di edifici e locali destinati a forme di assistenza in favore degli handicappati o disadattati sociali;

c) di predisporre programmi annuali o pluriennali per la assistenza degli handicappati e dei disadattati sociali;

d) di esprimere parere su ogni questione che le venga sottoposta dalla giunta provinciale, relativa all'assistenza degli handicappati e disadattati sociali, e di svolgere al riguardo gli interventi di vigilanza tecnica che le vengano richiesti dalla giunta stessa;

e) di formulare alla giunta provinciale proposte operative per migliorare l'assistenza agli handicappati e disadattati sociali.

Art. 5.

La commissione provinciale, di cui all'articolo precedente, è composta dai seguenti membri:

1) l'assessore cui è affidata la materia, con funzione di presidente;

2) un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato competente, che ha funzioni di vicepresidente;

3) un rappresentante dell'organo scolastico provinciale;

4) un rappresentante dell'ufficio del medico provinciale;

5) quattro esperti, due dei quali medici, in problemi inerenti all'assistenza, alla riabilitazione ed all'inserimento degli handicappati e dei disadattati sociali;

6) quattro rappresentanti degli enti o istituzioni che operano nel settore, designati dagli stessi.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

Funge da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva, addetto all'assessorato competente. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Art. 6.

Per fruire delle provvidenze della presente legge, gli interessati devono inoltrare apposita domanda alla giunta provinciale, tramite l'assessorato competente, corredata dalla prescritta documentazione a seconda della natura dell'intervento richiesto.

Art. 7.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte con deliberazione della giunta provinciale, previo accertamento degli elementi posti a base delle relative richieste. La giunta provinciale determina la misura e le modalità per la concessione delle provvidenze stesse, tenendo conto a seconda dei casi delle necessità e dei bisogni accertati o documentati, della importanza e del carattere delle iniziative, delle prestazioni, delle manifestazioni e delle altre attività programmate, nonchè di ogni altra circostanza che valga a determinare l'entità dello intervento.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi della presente legge di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nella deliberazione di concessione.

Art. 8.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione delle provvidenze e possono essere precisati i relativi vincoli di destinazione.

Art. 9.

Per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, oltre agli stanziamenti già predisposti nel bilancio provinciale di previsione per l'esercizio finanziario corrente in corrispondenza dei capitoli 512, 525, 530, 540, 541, 550, 555, 620, 660 e 2935, e autorizzata per l'esercizio finanziario corrente l'ulteriore spesa di lire 40 milioni.

Alla copertura del maggior onere di lire 40 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Con successiva legge di variazione al bilancio si provvederà alle opportune modifiche o istituzioni dei necessari capitoli nel bilancio di previsione per il corrente esercizio.

La spesa necessaria complessiva per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi successivi è autorizzata in misura non superiore ai limiti indicati nel presente articolo per l'anno corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. **60**.

Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie operanti nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare contributi in favore degli enti e consorzi, pubblici e privati, esclusi gli enti ospedalieri, e delle associazioni che operino entro il territorio della provincia e svolgano per statuto attività di assistenza sanitaria.

Art. 2.

Le istituzioni di cui all'art. 1 possono chiedere contributi:

a) per l'acquisto, l'installazione o il riattamento di immobili destinati all'assistenza sanitaria e per gli impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento degli stessi;

b) per la gestione di forme di assistenza domiciliare;

c) per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi di medicina del lavoro e sociale.

Art. 3.

Le domande devono essere rivolte all'assessorato provinciale competente per la sanità non oltre il 30 settembre di ciascun anno e devono essere corredate:

a) dei dati statistici relativi all'attività svolta nell'anno precedente;

b) di una relazione sull'attività programmata per l'anno in corso;

c) del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

d) del consuntivo dell'anno precedente.

Le domande per i contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), devono essere corredate anche:

a) di un'esposizione dei motivi che giustificano l'acquisto o il lavoro progettato;

b) del progetto di massima, dei preventivi di spesa e di una relazione tecnica illustrativa;

c) del piano finanziario.

Art. 4.

La giunta provinciale emanerà un regolamento concernente i criteri e le forme dell'assistenza domiciliare. Detto regolamento dovrà essere coordinato con le norme contenute nella legge « Provvedimenti a favore dell'assistenza agli anziani » approvata dal consiglio provinciale il 18 luglio 1973 e relativo regolamento per quanto concerne i servizi di assistenza aperta.

Art. 5.

Per gli scopi indicati nell'art. 2 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti nel bilancio dell'esercizio in corso:

lire 25 milioni per gli scopi di cui alla lettera *a*);
lire 15 milioni per gli scopi di cui alla lettera *b*);
lire 5 milioni per gli scopi di cui alla lettera *c*).

Lo stanziamento effettuato per gli scopi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, se non impegnato nell'anno di riferimento, può essere utilizzato negli esercizi futuri.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 45 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di lire 25 milioni del fondo iscritto al cap. 5000 e di lire 20 milioni del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Con legge di bilancio, entro i suddetti limiti di importo, saranno stanziati i finanziamenti a carico degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(13575)

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. **56.**
Unificazione dei presìdi sanitari di base.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 27 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria ed al fine di garantire un coordinato ed efficace intervento sanitario preventivo, curativo e riabilitativo nella provincia, i comuni compresi nello ambito dei comprensori individuati dal piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7, si consorziano, secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, per la gestione unificata, in armonia con i programmi e le direttive stabilite in materia dalla provincia autonoma di Trento, dei presìdi sanitari di base previsti dai successivi articoli.

La costituzione dei consorzi di cui al precedente comma dovrà avvenire entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, sarà provveduto alla loro costituzione in via coattiva.

E' possibile la costituzione di più consorzi nell'ambito dello stesso comprensorio quando la relativa popolazione superi i centomila abitanti.

Qualora la maggioranza dei consigli dei comuni appartenenti al medesimo comprensorio lo richieda, la gestione unificata dei presìdi sanitari di cui ai successivi articoli può essere affidata all'ente costituito ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, il cui statuto dovrà essere adeguato alle norme della presente legge.

Art. 2.

I consorzi di cui al precedente art. 1 provvedono in luogo dei comuni alla gestione unificata dei seguenti uffici e servizi sanitari:

a) ufficio sanitario comunale, servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di cui agli articoli 3 e 33 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) servizio di medicina scolastica comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

c) dispensario antivenereo comunale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

d) uffici veterinari comunali e relativi servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

e) servizi di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica.

I consorzi stessi provvedono altresì alla gestione unificata dei seguenti uffici o servizi sanitari:

a) centri per le malattie sociali, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali o del lavoro, centri per il recupero funzionale, non assunti in gestione dagli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10;

b) ogni altro servizio che la provincia ritenga affidare ai consorzi.

Art. 3.

I consorzi di cui all'art. 1 possono svolgere o assumere la gestione unificata dei seguenti servizi:

a) consulenza prematrimoniale e familiare, medicina preventiva della gravidanza e del puerperio, medicina preventiva dell'infanzia, dell'età scolare, dell'età lavorativa, medicina dell'attività sportiva, prevenzione e diagnosi delle malattie sociali e delle malformazioni, prevenzione delle malattie dell'anziano;

b) recupero dei minorati fisici, psichici e sensoriali;

c) educazione sanitaria;

d) informazione igienico-veterinaria.

I consorzi possono anche assumere la gestione delle farmacie di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 4.

Al fine di coordinare gli indirizzi e le attività sanitarie, i consorzi di cui all'art. 1 dovranno, secondo la rispettiva competenza territoriale, promuovere la migliore collaborazione e le necessarie intese con gli altri enti pubblici operanti in materia sanitaria e con le amministrazioni ospedaliere.

In particolare i consorzi potranno stipulare convenzioni tra loro, con altri enti pubblici e con istituti assistenziali, per la utilizzazione in comune di servizi, ambulatori, centri e presìdi sanitari.

I consorzi potranno inoltre stipulare convenzioni con gli istituti mutualistici e previdenziali per l'integrazione dei rispettivi servizi sanitari.

Art. 5.

La provincia autonoma di Trento promuove e stimola la concentrazione nei consorzi di cui all'articolo 1 degli altri presìdi sanitari operanti nel comprensorio e, a tal fine, può, nelle forme di legge, delegare ai consorzi stessi l'esercizio di proprie funzioni in materia sanitaria o avvalersi dei loro uffici.

La provincia ha il compito di predisporre, sentito il comitato provinciale di sanità, programmi volti a coordinare le iniziative dei consorzi.

Art. 6.

La provincia autonoma di Trento curerà l'organizzazione dei corsi per la preparazione tecnico-professionale del personale paramedico e socio assistenziale.

Art. 7.

Per i consorzi di cui al primo, al secondo e al terzo comma dell'art. 1, la giunta provinciale predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto tipo, al quale potranno essere apportate le modificazioni e le integrazioni richieste da esigenze di carattere locale.

Lo statuto degli enti di cui all'art. 1 dovrà in ogni caso assicurare:

a) il rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consorziale;

b) la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative esistenti nel comprensorio, nonché di quelle degli operatori sanitari, da realizzare attraverso la consultazione, in modo obbligatorio e periodico e, comunque, a seguito di loro eventuale richiesta;

c) il trattamento economico dell'ufficiale sanitario, che assume la funzione di direttore tecnico dei servizi sanitari unificati del consorzio, in misura analoga a quello previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali in vigore per i primari ospedalieri.

Art. 8.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'art. 1, che svolgano la loro attività nel rispetto della presente legge e dei programmi e delle direttive previsti al primo comma del medesimo articolo.

Per ottenere il contributo di cui al primo comma, gli enti interessati devono presentare domanda alla giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario per il quale chiedono il contributo, corredando la stessa di una relazione programmatica.

Tenuto conto delle relazioni presentate ai sensi del comma precedente, il comitato provinciale di sanità propone alla giunta provinciale, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un programma annuale di intervento. Il programma è deliberato entro il 20 novembre dalla giunta provinciale, che entro il 30 novembre provvede in merito alla concessione dei contributi secondo le indicazioni in esso contenute.

Art. 9.

Il contributo è corrisposto direttamente all'ente interessato nel modo seguente:

un terzo nel mese di gennaio;

un terzo entro il mese di agosto, dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute entro il primo semestre dell'anno;

il saldo, dietro presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo di cui al precedente articolo 8, che avranno riguardo ad attività da svolgersi nel 1974, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla costituzione del consorzio e comunque non oltre il 31 marzo 1974. I termini previsti al terzo comma dello stesso articolo 8 vengono stabiliti rispettivamente al 30 aprile, al 20 maggio ed al 30 maggio 1974.

La corresponsione del contributo avverrà in unica soluzione dietro presentazione della documentazione attestante la avvenuta spesa.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 è autorizzata la spesa annua di L. 500.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al presente articolo se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede nel modo seguente:

per L. 100.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 400.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . .	L.	100.000.000
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	»	400.000.000
Totale variazioni in diminuzione .	L.	500.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1695 - categ. III. — Unificazione dei presìdi sanitari di base .	L.	500.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(13943)

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1973, n. 57.
Istituzione del comitato provinciale di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la provincia autonoma di Trento il comitato provinciale di sanità.

Il comitato è organo consultivo della giunta provinciale per gli affari concernenti la materia dell'igiene e sanità di competenza della provincia e sostituisce il consiglio provinciale di sanità.

La consultazione del comitato è in ogni caso obbligatoria in ordine alla programmazione generale ed al coordinamento dei servizi di igiene e sanità.

Art. 2.

Spetta in particolare al comitato provinciale di sanità:

a) formulare proposte circa la programmazione generale degli interventi nel settore dei servizi di igiene e sanità, ivi compresi quelli relativi all'assistenza ospedaliera;

b) formulare proposte concernenti l'organizzazione e la distribuzione funzionale dei servizi sanitari a livello provinciale e comprensoriale;

c) proporre iniziative generali e particolari direttamente o indirettamente connesse con la programmazione e con la organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) proporre i programmi annuali d'intervento previsti dalla legge provinciale concernente l'« unificazione dei presidi sanitari di base »;

e) svolgere attività di ricerca e di studio dei problemi relativi alla materia dell'igiene e sanità.

Art. 3.

Il comitato provinciale di sanità è composto:

1) dall'assessore provinciale cui è affidata la materia della igiene e della sanità, che lo presiede;

2-3) da due rappresentanti degli enti di cui alla legge provinciale concernente l'« unificazione dei presìdi sanitari di base », designati dai presidenti degli enti stessi in seduta comune, all'uopo convocata dall'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'igiene e della sanità;

4-5-6) da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

7-8) da due rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno appartenente alle organizzazioni contadine, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative;

9) dal presidente di una amministrazione ospedaliera, designato dall'associazione trentina degli ospedali;

10) da un rappresentante della cassa mutua provinciale di malattia, designato dal consiglio di amministrazione della stessa;

11) dal medico provinciale;

12) dal veterinario provinciale;

13) da un medico, designato dall'ordine dei medici;

14) da un veterinario, designato dall'ordine dei veterinari;

15) da un farmacista, designato dall'ordine dei farmacisti;

16) da un'ostetrica, designata dal collegio ostetriche della provincia di Trento;

17) da un infermiere professionale o da un'assistente sanitaria visitatrice o da una vigilatrice d'infanzia, designato dal relativo collegio professionale;

18) da un tecnico in servizio presso una amministrazione ospedaliera, designato dal collegio di categoria;

19) dal dirigente dei servizi delle attività sociali della provincia.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di sua competenza diverse da quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e all'art. 2, fanno parte del comitato provinciale di sanità anche i seguenti membri:

1) un ufficiale sanitario - direttore tecnico, di ente di cui alla legge provinciale concernente l'« unificazione dei presìdi sanitari di base », designato dagli ufficiali sanitari degli enti stessi in seduta comune, convocata dall'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'igiene e della sanità;

2) un medico condotto, designato dall'associazione provinciale medici condotti;

3) un medico ospedaliero, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;

4) un funzionario amministrativo di un ospedale della provincia, designato dal Sindacato italiano dirigenti enti ospedalieri - Sezione provinciale di Trento;

5) un funzionario amministrativo dipendente da ente di cui alla legge provinciale concernente l'« unificazione dei presìdi sanitari di base », designato dai presidenti degli enti stessi in seduta comune, all'uopo convocata dall'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'igiene e della sanità.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della provincia.

Il membro di cui al n. 19) del primo comma del presente articolo partecipa alle riunioni del comitato provinciale di sanità con voto consultivo.

Fino a quando non si sarà potuto provvedere, a seguito dell'avvenuta costituzione degli enti previsti dalla legge provinciale concernente l'« unificazione dei presìdi sanitari di base », alla designazione ed alla nomina dei membri di cui

ai numeri 2) e 3) del primo comma ed ai numeri 1) e 5) del secondo comma del presente articolo, il comitato provinciale di sanità svolge le proprie funzioni senza i predetti membri.

Il comitato provinciale di sanità, ove lo ritenga opportuno, potrà, di volta in volta, invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti in materie particolari sottoposte all'esame ed al parere del comitato stesso.

Art 4.

Il comitato provinciale di sanità è nominato dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

In caso di morte, decadenza, dimissioni, cessazione dallo incarico per qualsiasi altro motivo, i membri non di diritto sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina

I nuovi componenti durano in carica fino allo scadere della legislatura in corso.

Il comitato provinciale di sanità si riunisce su iniziativa del presidente o di almeno tre dei componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti non di diritto che non intervengono, senza giustificato motivo, ad almeno tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dall'organo che ha provveduto alla nomina del comitato.

Art. 5.

Ai componenti ed al segretario del comitato provinciale di sanità, nonchè ai tecnici ed agli esperti di cui all'art. 3, ultimo comma, spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 6.

Al maggior onere annuo di L. 800.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2950 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . . L. 800 000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . L. 800.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(25)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1973, n. **41**.

Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 21 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a erogare alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale e interregionale che applicano il « Contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione », una somma pari a lire 22.000 per 14 mensilità per ciascun dipendente risultante nei libri matricola al 1° gennaio 1973 o data successiva.

La presente erogazione ha carattere di anticipazione di corrispondente concessione dello Stato alle predette imprese, tramite le regioni, a titolo di assegno a carattere perequativo al personale dalle stesse dipendente, come previsto in apposito provvedimento legislativo in corso di perfezionamento.

Per i singoli dipendenti la somma di cui al primo comma verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il 1973.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge le aziende concessionarie di autolinee di interesse interregionale devono aver ottenuto il disciplinare di concessione da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente sede nella regione Liguria.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante la seguente variazione del bilancio 1973:

Stato di previsione dell'entrata: titolo VI contabilità speciali - parte I partite di giro - capitolo 174 « Contributo dello Stato alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale » . . . L. 501.319.824

Stato di previsione della spesa: titolo IV contabilità speciali - parte I partite di giro - capitolo 654 « Contributo dello Stato alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale » . . . L. 501.319.824

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 dicembre 1973

DAGNINO

(118)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.